



COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

N. 33 / 27-07-2015

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015.

Il giorno ventisette del mese di luglio duemilaquindici nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	P
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	A/G
8. FIN FABRIZIO	P
9. ROSSI GALVANO	P
10. ZAMINATO REMO	P
11. BOZZETTO MANUELE	P
12. CARLESSO RICCARDO	P
13. ZANON PAOLO	P

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addi _____.

II SEGRETARIO COM.LE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE**

dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

La dott.ssa LUISETTO CHIARA nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

SINDACO: ritiene che si possa procedere al voto visto che si è già discusso.

ZANON: chiede che si possa continuare la discussione sull'IMU.

SINDACO: spiega che si è raggruppata la discussione al punto precedente e che le minoranze avevano già esposto la loro opinione anche sull'IMU. Chiede se vogliono integrare qualcos'altro con interventi significativi.

Non ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo per i servizi indivisibili)

componente relativa ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo per il servizio rifiuti)

componente relativa ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTI gli artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 6 del D.Lgs. 23/2011;

VISTO l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 il quale salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale prevede la salvaguardia della disciplina dell'applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della I.U.C.;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e di rinvio in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

ATTESO che le aliquote dell'imposta IMU, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
- Aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- l'esclusione dal tributo della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'esclusione dal tributo dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'esclusione dal tributo dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICORDATO che il predetto art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014 convertito in L. 80/2014, il quale ha stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito in Legge 29.01.2014 n. 5, dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), integrato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17/09/2014;

RICORDATO che il regolamento comunale per la disciplina della IUC, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge n. 147 del 29/12/2013, che ha modificato il comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, ha introdotto e disciplinato a decorrere dall'anno d'imposta 2014 l'assimilazione all'abitazione principale e relative pertinenze per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 200,00 e per una sola unità immobiliare;

RICORDATO inoltre che ai sensi del vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RILEVATO che l'art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

RILEVATO che le aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014 erano le seguenti:

aliquota 0,85% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;

aliquota 0,4% per abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze – detrazione € 200,00;

DATO ATTO che è il comune di Nove, alla luce del particolare momento economico, nell'intento di contenere il più possibile il carico fiscale dei contribuenti, ha inteso tutelare sia le famiglie, soprattutto quelle più numerose, sia le attività economiche, applicando una politica finalizzata a contenere per quanto possibile l'incremento delle aliquote e delle tariffe finora applicate dall'ente;

DATO ATTO altresì, che a tal fine il comune ha attuato una attenta "spending review comunale", tesa a farsi carico delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, senza dover ricorrere, nel contempo al reperimento di tali minori risorse nella fiscalità locale, consentendo di garantire una pressione fiscale per l'anno 2015 tendenzialmente in linea con gli ultimi anni d'imposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'Amministrazione Comunale intende confermare per l'anno d'imposta 2015 l'aliquota ridotta nella misura dello 0,40 per cento a favore delle abitazioni principali soggette ad IMU classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione Comunale, anche allo scopo di favorire una maggiore deducibilità dei tributi locali dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo e di voler contenere per quanto possibile nel rispetto degli equilibri di bilancio la pressione fiscale, intende approvare per l'anno 2015 un piano tariffario che preveda la diminuzione di 0,3 punti percentuali dell'aliquota ordinaria IMU, riducendo la stessa dal 8,5 per mille al 8,2 per mille;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione all'o.d.g. di questa seduta di Consiglio Comunale avente per oggetto l'integrazione del regolamento che disciplina la IUC (Imposta Unica Comunale), prevedendo,

con decorrenza 01/01/2015, per la componente TASI, che dal tributo dovuto per l'abitazione principale e pertinenze, l'introduzione a favore del soggetto passivo con nucleo familiare composto da tre o più componenti del nucleo familiare di età inferiore a 18 anni anagraficamente residenti, di una detrazione a concorrenza d'imposta, pari ad € 30,00 per componente del nucleo familiare minorenni anagraficamente residente;

RICORDATO che all'o.d.g. di questa seduta di Consiglio Comunale è prevista l'approvazione delle aliquote riferite alla componente TASI per l'anno 2015;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 09/07/2015 erano stati definiti, tra l'altro, gli indirizzi in merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

- aliquota abitazione principale e pertinenze: 0,4 %;
- detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: €200,00;
- aliquota per altri immobili (diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta ivi compresi terreni agricoli ed aree edificabili): 0,82%;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito in Legge n. 133/1994 e successive modifiche ed integrazioni: 0,2%; (fabbricati per i quali è stata disposta l'esenzione per gli anni d'imposta 2013 e 2014 ai sensi del D.L. 54/2013 convertito L. 85/2013, dal D.L. 102/2013 convertito in L.124/2013, dal D.L. 133/2013 convertito in L.5/2014 e dalla L. 147/2014);

RITENUTO, in considerazione di tutto quanto premesso, di fissare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per la componente relativa all'imposta municipale propria:

- aliquota 0,4% per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale e ad essa assimilata, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze;
- aliquota 0,82% per gli altri immobili (fabbricati diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta, ivi comprese aree edificabili e terreni agricoli);

DATO ATTO che la modifica delle aliquote sopra evidenziate consente il reperimento di adeguate risorse da impiegare per la programmazione finanziaria 2015, al fine del raggiungimento degli obiettivi ed allo scopo di soddisfare i bisogni della collettività, nel rispetto degli equilibri di bilancio anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale;

CONSIDERATO che per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati tali limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

DATO ATTO che le aliquote che si intendono adottare per l'anno d'imposta 2015 rispettano in ogni caso il vincolo di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, come si evince dal seguente schema:

ALIQUOTE PER FATTISPECIE	ALIQUOTE (TASI + IMU)
ALIQUOTA TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (diversa da cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	1,5 per mille detrazione per nuclei familiari con almeno tre figli minorenni pari ad € 30,00 per ogni figlio
ALIQUOTA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (diversa da cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	ZERO
aliquota massima TASI - IMU	2,5 per mille – IMU ZERO
somma IMU + TASI	1,5 per mille (inferiore ad aliquota massima del 2,50 per mille)
ALIQUOTA TASI ALTRI IMMOBILI (comprese aree edificabili)	1,7 per mille
ALIQUOTA IMU ALTRI IMMOBILI	8,2 PER MILLE
aliquota massima TASI - IMU	2,5 per mille - 10,6 per mille
somma IMU + TASI	9,9 per mille (inferiore ad aliquota massima del 10,6 per mille)
ALIQUOTA TASI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	1,00 per mille
ALIQUOTA IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	ZERO
aliquota massima TASI - IMU	1,00 per mille – IMU ZERO
somma IMU + TASI	1,00 per mille
ALIQUOTA TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	1,5 per mille detrazione per nuclei familiari con almeno tre minorenni pari ad € 30,00 per ogni minorenne anagraficamente residente
ALIQUOTA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	4,00 per mille – detrazione € 200,00
aliquota massima TASI - IMU	2,5 per mille – 6,00 per mille
somma IMU + TASI	5,5 per mille (inferiore ad aliquota massima del 6,00 per mille)

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*, la quale ha previsto che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, del 16/03/2015 e del 13/05/2015 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2015, è stato da ultimo prorogato al 30/07/2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che tale adempimento avviene mediante trasmissione telematica degli atti con inserimento nel sito del Ministero, secondo le indicazioni fornite dallo stesso a tutti i comuni con nota del 28/02/2014 prot. 4033;

RICORDATO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

RICORDATO che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e del regolamento in materia di IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto deliberativo è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del D.L. 201/2011;

VISTO lo statuto comunale vigente;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015-2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 31.12.2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 25.06.1996;

VISTO il Testo Unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO in ottemperanza dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente;

ACQUISITI ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare per gli affari istituzionali e dalla competente commissione bilancio appositamente convocate in data 23.07.2015;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Bozzetto e Zaminato) e n. 2 astenuti (Zanon e Carlesso), legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote della componente riferite all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

a) aliquota ordinaria dell'8,2 per mille per tutti gli immobili (fabbricati diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta, ivi comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli);

b) aliquota del 4,00 per mille per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale e ad essa assimilata classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

2. di determinare l'importo di € 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e le unità immobiliari ad essa assimilate nonché per le relative pertinenze di cui al punto 1 lett. b, utilizzate dallo stesso unitamente al proprio nucleo familiare per risiedervi anagraficamente e dimorare abitualmente;
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa vigente in materia ed al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC approvato con deliberazione all'o.d.g. di questa seduta;
5. di dare atto che il gettito totale stimato per la parte di competenza comunale è iscritto in Bilancio di Previsione per € 605.000,00 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale ai sensi dell'art. 1 comma 380 L 228/2012;
6. di delegare il responsabile del servizio finanziario gli adempimenti conseguenti;
7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

* * * * *

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Bozzetto e Zaminato) e n. 2 astenuti (Zanon e Carlesso), legalmente espressi per alzata di mano,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Chiara Luisetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giuseppe Lavedini

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :

PARERE in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

Li, 24-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARGHERITA BAGARELLA

PARERE in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Li, 24-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARGHERITA BAGARELLA

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi

L'INCARICATO
BORDIGNON LAURIANA

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva per decorrenza del termine il _____

Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE